

L'Agenzia delle entrate ha licenziato definitivamente il modello per le società di capitali

# Cura dimagrante per Unico Sc

## Via l'elenco nominativo dei soci e il prospetto di bilancio

DI ANDREA BONGI

**C**ura dimagrante per il modello Unico SC 2011. Scompaiono infatti sia l'elenco nominativo dei soci delle società a responsabilità limitata sia il prospetto dei dati di bilancio redatti secondo i principi dettati dal codice civile. Entrano invece a far parte del nuovo dichiarativo delle società di capitali, il bonus campionario e il prospetto ad hoc per la gestione del c.d. transfer pricing. Sono queste le novità più importanti che caratterizzano il nuovo modello Unico SC 2011, da oggi in rete in versione definitiva sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Da quest'anno dunque le società a responsabilità limitata non dovranno più compilare la prima sezione del quadro RO per inserire i nominativi dei loro soci. La suddetta sezione è stata infatti eliminata con un intervento di semplificazione auspicato già da tempo.

Anche gli altri quadri del modello sono connotati da varie novità dovute sia a una semplificazione di carattere generale del modello, sia per il recepimento delle novità normative.

Il quadro RS - prospetti vari, risulta alleggerito nella parte relativa all'esposizione dei dati di bilancio delle società di capitali nella quale dovranno essere indicati solamente quelli riferiti ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Debuttano invece all'interno del suddetto quadro apposite sezioni dedicate alla gestione di alcuni incentivi fiscali quali la c.d. Tremonti tessile e l'incentivo alle reti d'impresa. Per quanto attiene alla prima, meglio conosciuta come bonus campionario, si tratta di un'agevolazione fiscale concessa alle imprese operanti nel settore tessile dall'articolo 4 del dl 40/2010 e che dovrà essere gestita nel rigo RS107 del quadro. In tale rigo andranno collocate in due distinte colonne, l'ammontare degli investimenti effettuati dall'impresa in colonna 1 e la parte di essi che risulta agevolabile in colonna 2.

Anche per l'incentivo fiscale concesso alle reti d'impresa dal dl 78/2010, il quadro RS dedica un apposito rigo RS108 nel quale andranno riportate in colonna 1 le quote di utili e in colonna 2 la parte di questi che risultano agevolabili ai sensi della disposizione richiamata.

Spazio ad hoc sempre nel quadro RS per la gestione della disciplina relativa ai c.d. prezzi di trasferimento che si caratterizza in particolare per la possibilità riservata al



contribuente di barrare la casella inserita nel rigo RS109 denominata «possesso documentazione». Così operando il contribuente avrà accesso al regime di esonero dalle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 2, del dlgs n.471/1997.

Modifiche anche all'interno del Quadro RF del modello Unico SC 2011 in particolare per quanto attiene al prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili ex articolo 96 del Tuir. In particolare dal periodo d'imposta 2010 per le società con esercizio solare sarà possibile repor-

tare agli esercizi successivi le eccedenze del reddito operativo lordo non utilizzate per la copertura degli interessi passivi di periodo. Tale eccedenza di ROL dovrà essere indicata dal contribuente nel rigo RF 120 colonna 2 del prospetto.

All'interno della sezione dedicata al calcolo degli interessi passivi indeducibili è utile ricordare che, sempre con decorrenza dal 2010, i soggetti con esercizio solare non potranno più avvalersi di alcuna deduzione forfetaria degli interessi passivi essendo ormai decorso il primo biennio di applicazio-

ne della nuova normativa. Si ricorda infatti che tale deduzione era stata concessa in misura pari a 10 mila euro nel primo anno di applicazione della nuova disposizione (2008) e a 5 mila euro per il secondo anno (2009).

Nel modello Unico SC 2011 per la prima volta il calcolo degli interessi passivi deducibili avverrà sulla base del differenziale puro, senza deduzioni forfetarie, degli stessi rispetto a quelli attivi.

Per il resto il modello si caratterizza per i due interventi di semplificazione cita-

ti in apertura: l'eliminazione dell'obbligo di indicare l'elenco nominativo dei soci delle srl e la scomparsa del prospetto dei dati di bilancio per i soggetti che redigono lo stesso secondo i principi del codice civile. Si tratta di due novità che saranno senz'altro apprezzate dalla maggioranza dei contribuenti interessati.

—©Riproduzione riservata—



Il modello  
sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

### IMMUNITÀ DA VECCHIE E NUOVE IMPOSIZIONI

## Fondi immobiliari, 2010 a neutralità fiscale

I fondi immobiliari per il 2010 restano indenni dalle vecchie e dalle nuove imposizioni fiscali. Nonostante le «minacciate» misure restrittive antiabuso di cui al recente decreto legge n. 78 varato dal governo nello scorso maggio, il 2010 si è chiuso in positivo, a livello d'imposizione fiscale, per i fondi immobiliari. Il 2010 ha visto dunque, da un lato, l'immediata abrogazione delle disposizioni restrittive introdotte dal governo, sempre mediante decreto legge, due anni prima, con il decreto legge n. 112/2008, con cui si intendevano palesemente colpire i c.d. fondi familiari e a ristretta base partecipativa e, dall'altro, la mancata implementazione delle nuove misure restrittive introdotte, in principio, dal decreto legge n. 78/2010, che si fondano su una nuova nozione di «fondo comune di investimento», con nuove regole d'imposizione per i fondi non conformi alla nuova definizione regolamentare. Ebbene, il ministero dell'Economia avrebbe dovuto emanare il decreto attuativo di tale nuova disciplina entro il 30 agosto 2010. A oggi però nessun decreto è stato pubblicato. E quindi il 2010 si chiude, rappresentando un anno di limbo d'assenza di imposizione per i fondi immobiliari. Dall'insieme degli interventi, sembra comunque emergere chiaramente l'intento di intervenire nella disciplina di uno strumento (il fondo immobiliare) che rappresenta uno istituto vantaggioso dal punto di vista fiscale, essendo un soggetto che è esente dalle imposte dirette Ires e Irap, estremamente efficiente ai fini Iva e per il quale le imposte catastali e ipotecarie legate alla circolazione degli immobili strumentali sono ridotte alla metà. Nel fondo immobiliare, la fiscalità si spo-

sta infatti sul piano degli investitori. E così, tali tipologie di fondi sono stati in prima battuta colpiti attraverso l'introduzione di una imposta patrimoniale dell'1% da applicarsi, da parte della Sgr, sull'ammontare del valore netto dei fondi. Tale imposizione patrimoniale era chiaramente dettata allo scopo di arginare (pur non disconoscendolo) l'utilizzo elusivo dello strumento del fondo immobiliare laddove il ristretto numero di partecipanti fosse tale da arrivare a snaturare la ratio stessa dell'istituto che, nell'intento del legislatore, deve evidentemente restare rappresentativo di una forma di investimento collettivo. Con il decreto n. 78 del maggio scorso, si è deciso invece di cambiare rotta. Finito così il mirino delle nuove disposizioni tutti quei fondi che si discostano dalla nuova definizione normativa, incentrata, in sintesi, sul requisito della pluralità degli investitori e sul principio di autonomia della Sgr nella gestione del fondo e nella determinazione di una politica di investimento che sia autonoma dai partecipanti. Tutti i fondi che risulteranno non conformi alla definizione sopra indicata e che decideranno di non adeguare il proprio regolamento al rispetto di detti requisiti, dovranno necessariamente essere posti in liquidazione. E proprio sotto tale aspetto si delinea, come del resto evidenziato da molti commentatori, l'esigenza «più concreta» e meno «giuridica» sottesa alla riforma in esame: il reperimento di gettito. Altrimenti non si spiega, infatti, la previsione di un prelievo sostitutivo e patrimoniale così elevato (pari al 5% ovvero al 7% in caso di mancato adeguamento) e, ingiustificatamente penalizzante per chi decide di non adeguar-

si alla normativa in esame (costretto a pagare una imposta sostitutiva del 7% con un evidente e ingiustificata disparità di trattamento). Con riferimento proprio all'applicazione di tale imposizione sostitutiva si spera che il decreto attuativo di cui si attende l'emanazione provveda a rimuovere le incertezze generate dalla fretta nell'emanazione di un provvedimento seguito a così grande distanza di tempo dal decreto attuativo di riferimento. E infatti il decreto legge n. 78 prevede che l'imposta sostitutiva di adeguamento dovrà essere commisurata al valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009, laddove il decreto attuativo con tutta probabilità aggiornerà il periodo di riferimento al rendiconto annuale relativo al 2010. E ancora: si prevede che l'imposta in esame dovrebbe essere versata dalla Sgr nella misura iniziale del 40% entro il prossimo 31 marzo (e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi entro il 31 marzo 2012 ed il 31 marzo 2013). Ebbene, la tempistica sopraindicata dovrà senz'altro essere rivista in sede di decreto attuativo e ciò per permettere ai fondi interessati all'adeguamento una scelta consapevole, sulla base di un quadro normativo completo. Seppur tante Sgr, gestori di fondi immobiliari interessati dalla nuova normativa, hanno già iniziato le proprie valutazioni, la scelta di adeguarsi o meno non potrà essere condotta in modo chiaro solo a seguito dell'emanazione del decreto attuativo, di cui anche questa settimana si attendeva la pubblicazione.

—©Riproduzione riservata—

Stefano Loconte  
e Giulia Cipollini